



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Vincenzo	DEL REGNO	Consigliere, relatore
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario

nell'adunanza del 18 novembre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata in data 11 giugno 2019 dal Sindaco del comune di Grosseto, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore, cons. Vincenzo Del Regno;

RITENUTO IN FATTO

Con nota inviata tramite Consiglio delle Autonomie Locali ed acquisita al protocollo della Sezione al n. 8984 in data 23 ottobre 2019, il comune di Grosseto ha formulato richiesta di parere ex art. 7 comma 8 L. n. 131/2003, chiedendo se sussista o meno a carico dell’Ente l’obbligo di rimborsare le spese legali sostenute da un proprio dipendente nei confronti del quale sia stato emesso un invito a dedurre e, successivamente, un decreto di archiviazione ex art. 69 del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare l’integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, così come individuata da alcune pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie. Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale ed astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell’ente ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

Ciò posto, per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta deve ritenersi ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Per quanto riguarda il profilo

oggettivo, invece, la richiesta si appalesa inammissibile. Il quesito, infatti, concerne questioni che non attengono alla materia della “contabilità pubblica”.

A tal riguardo basti richiamare la deliberazione 3/SEZAUT/2014/MIG, la quale ha dichiarato l’inammissibilità dei quesiti relativi alla rimborsabilità delle spese legali proprio in quanto estranei alla materia della contabilità pubblica, così ricomponendo un contrasto giurisprudenziale sorto tra le Sezioni regionali della Corte. La successiva giurisprudenza contabile si è conformata a tale principio ed anche questa Sezione (*ex pluribus*, delib. nn. 302/2019, 1/2019/PAR, 139/2018/PAR, 162/2017/PAR, 26/2016/PAR).

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Grosseto, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Sindaco.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 18 novembre 2019.

Il relatore
f.to Vincenzo Del Regno

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in Segreteria il 25 novembre 2019
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli